

# Rinvio termine **Adeguamento** STATUTO *Vademecum*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella giornata di giovedì 27 dicembre, ha pubblicato una

**Circolare** che ha per oggetto **“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”**.

Dall'uscita del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** ricordiamo, in ordine temporale,

l'uscita della **nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017** da parte del Ministero, che forniva alcune prime indicazioni, e il **D.Lgs. 105/2018**, con lo scopo di introdurre disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (CTS).

*Molti dubbi e domande si sono sollevati dalla lettura dei testi in merito alle corrette applicazioni da parte degli enti.*

*La Circolare entra nel merito degli elementi interpretativi inerenti gli adeguamenti statutari, anche con specifiche indicazioni, fornendo alcune risposte che devono essere ben analizzate e approfondite ma possiamo da subito evidenziare alcuni punti determinanti.*

**1. Il termine del 30 giugno 2020:** Il termine per adeguare gli statuti riguarda solo le ODV, le APS e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi. Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, non hanno alcun obbligo di adeguamento. La Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l'attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all'iscrizione ai Registri delle ODV, delle APS o all'Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima.

**2. Modalità di approvazione delle modifiche:** la Circolare ribadisce che le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della "semplificazione" prevista al comma 2 dell'art. 101 del CTS, se però tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 30 giugno 2020. Invece se i medesimi enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 30 giugno 2020, dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della "semplificazione". Per gli altri enti non iscritti ai registri vale quanto già menzionato nel punto precedente. Invece per quegli enti non iscritti, che vorranno iscriversi ad uno dei tre registri, sarà necessaria la corresponsione dello statuto al CTS, le modifiche apportate nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie, e non beneficeranno della "semplificazione" di cui all'art. 101.

**3. Applicabilità della "semplificazione" alle tipologie di modifica:** il beneficio della semplificazione, e quindi delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, potranno essere attivabili limitatamente a due tipologie di modifiche statutarie: le prime devono ricondursi a quelle modifiche aventi carattere inderogabile (vedi Allegato 1 alla Circolare ministeriale) per gli adeguamenti alle disposizioni del CTS; le seconde riguarderanno l'introduzione di clausole statutarie finalizzate a regolare ambiti che il medesimo CTS evidenzia essere derogabili, pur sempre nei limiti definiti dai principi espressi nello stesso.

#### **4. Gli enti con personalità giuridica e le modifiche.**

Per le ODV, le APS e le ONLUS con personalità giuridica la circolare precisa i seguenti aspetti:

- fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del CTS) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000;
- le modifiche che potranno accedere al sistema delle semplificazioni saranno solo quelle inerenti a quanto riportato nel punto precedente;
- rimane ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche da apportare.

La Circolare precisa inoltre che è da leggersi e interpretarsi in continuità ed in stretta correlazione con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS, nonché con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, con riguardo alle ONLUS.

E precisa ulteriormente che la medesima Circolare non tratta le imprese sociali, "per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali (ai sensi dell'art. 3, comma 1 del codice) e, segnatamente, nell'art. 17, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017".

Quindi, la scadenza per la modifica degli statuti per gli enti del terzo settore è stata posticipata fino al 30 giugno 2020, occorre infatti far riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.

#### **Cosa fare dopo aver modificato il proprio statuto?**

- Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale **dovranno consegnarlo ai relativi registri territoriali, attivi fino all'avvio del nuovo registro unico nazionale.**
- Le Onlus dovranno **depositarlo presso il proprio registro all'Agenzia delle Entrate.**
- Le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno **adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.**
- Gli altri enti non profit che non rientrano nelle categorie già citate, dovranno **consegnare il proprio statuto modificato direttamente agli uffici territoriali del registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivo.**

#### **Ecco la normativa in esame:**

- 1. Legge delega Riforma del Terzo Settore: Legge 106/2016**
- 2. Codice Terzo Settore: Decreto Legislativo 117/2017**
- 3. Adeguamenti Codice Terzo Settore: Decreto legislativo 105/2018**
- 4. Circolari Ministeriali: dicembre 2017 Ministero Lavoro**
- 5. DPCM 11/01/2018**

- In via preliminare occorre la Convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'Assemblea dei Soci, solo per Odv, Aps e Onlus è prevista la **possibilità di introdurre le modifiche entro il 30/06/2020** con un regime assembleare agevolato.
- Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, se vorranno iscriversi ai Registri e nei tempi a loro più adeguati, dovranno seguire le **indicazioni previste dal proprio statuto** (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).
- Per gli enti come Odv e Aps la traslazione dal registro precedente al nuovo registro unico sarà **automatica**. La verifica dei requisiti è sarà in mano agli uffici territorialmente competenti del Registro che, una volta costituiti, avranno **180 giorni di tempo** per esercitare le attività di controllo, in particolare su atto costitutivo e statuto. In questa fase di verifica, gli enti continuano ad essere considerati Aps e Odv.
- Se in questa fase l'ufficio territoriale dovesse sollevare l'esigenza di ulteriori modifiche statutarie, **gli enti avranno tempo 60 giorni** dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. L'assenza di inoltro determinerà la mancata iscrizione al registro unico.
- Durante l'Assemblea dei Soci per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore è necessario che i soci intervenuti **esprimano il loro voto favorevole** per la modifica dello statuto.
- Il Segretario provvederà alla **stesura del relativo verbale** in originale che sarà sottoscritto.
- Il Verbale e la copia dello Statuto modificato **dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate** entro 20 giorni dalla modifica; per la registrazione occorrono due copie dello Statuto modificato e del verbale.
- Inoltre, occorre compilare il **modello 69** reperibile su internet o presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione dello Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro per le OdV ai sensi dell'art. 82 CTS.
- Entro 30 giorni dalla modifica è necessario inviare la **copia conforme all'originale dello Statuto** modificato al Registro Regionale del Volontariato.